

(N. 214)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PACINI, FIOCCHI, TORRI, MURATORE,  
RIVA Dino, PARRINO, CASTELLI, MILANI Eliseo, BOMBARDIERI,  
VETTORI, CENGARLE, PALUMBO, ALIVERTI, PADULA, SALVI  
e FONTANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 OTTOBRE 1983

Norme per il recepimento della direttiva 79/409/CEE  
sulla conservazione degli uccelli selvatici

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto il Consiglio dei ministri delle Comunità europee ha approvato, nella riunione del 2 aprile 1979, la direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione dell'avifauna.

Il programma di azione della Comunità europea in materia ambientale, approvato dal Consiglio nel 1973 e rinnovato nel 1977, prevedeva iniziative concrete in favore della conservazione degli uccelli selvatici.

Premesso che la maggior parte delle specie di uccelli sono migratorie e, pertanto, toccano vaste aree geografiche, gli Stati membri hanno sentito il bisogno di coordinare le iniziative tendenti alla conservazione delle popolazioni aviarie intervenendo sui fattori capaci di provocarne la distruzione quali gli inquinamenti, l'eliminazione del-

*l'habitat* ed i prelievi non scientificamente determinati.

Conservare non significa soltanto una serie di statici divieti ma, soprattutto, una gestione oculata del patrimonio aviario nel pieno rispetto degli equilibri biologici ed ambientali.

Il legislatore comunitario, nell'emanazione della direttiva anzidetta, ha contemporaneamente armonizzato l'esigenza di conservazione dell'avifauna con la possibilità di derogare da alcune disposizioni a seconda delle situazioni particolari e delle condizioni ambientali di ciascuno Stato e delle singole regioni di ognuno di essi.

Il presente disegno di legge, nel riconfermare il ruolo del Governo nelle sue funzioni di coordinamento per la tutela, il mante-

nimento ed il ripristino dei biotopi e degli *habitat*, agli articoli 1 e 2 detta particolari norme di intervento regionale, in uniformità con le disposizioni contenute nell'articolo 3 della direttiva 70/409/CEE.

All'articolo 3 sono indicate le condizioni ed i limiti per le deroghe che possono essere adottate in via sperimentale per un biennio, secondo il disposto di cui all'articolo 9 della stessa direttiva summenzionata.

Nei successivi articoli 4 e 5, il disegno di legge determina il preciso ruolo di coordinamento che assume il Governo per la completa attuazione delle direttive, con particolare riferimento alle relazioni che debbono essere inviate alla Commissione delle Comunità europee e alla Commissione del Parlamento nazionale.

L'articolo 6 pone dei divieti per la vendita e per la messa in commercio di selvaggina morta.

L'articolo 7 coordina, in materia di sanzioni, le disposizioni contenute nell'articolo

32 della legge n. 968 del 1977 con quelle di cui al capo primo della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Onorevoli senatori, da quanto esposto si può desumere come l'allegato disegno di legge sia pienamente conforme alla direttiva europea che, secondo il contenuto del relativo articolo 18, sarebbe dovuta essere recepita entro due anni dalla sua emanazione.

Dobbiamo purtroppo constatare che ciò non è avvenuto, nonostante che nell'ottava legislatura fosse stato già in parte discusso un apposito disegno di legge decaduto per lo scioglimento anticipato delle Camere.

La ripresentazione del presente disegno di legge, che, tra l'altro, viene riproposto in una versione che tiene conto del dibattito svoltosi nelle Commissioni competenti nella precedente legislatura, scaturisce dall'esigenza di non ritardare ulteriormente l'attuazione della direttiva europea oltre che dalla necessità di chiarezza e di uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Finalità - Adeguamento della legislazione regionale)*

La presente legge ha lo scopo di dare attuazione alla direttiva n. 79/409 del Consiglio delle Comunità europee del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

Le regioni a statuto ordinario adeguano **la propria legislazione** ai principi stabiliti dalla presente legge entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano provvedono, in base alle competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti, a dare attuazione alla predetta direttiva comunitaria n. 79/409 e forniscono al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le notizie previste dalla direttiva stessa ai fini delle comunicazioni da inviare agli organi comunitari.

**Art. 2.**

*(Piani regionali di protezione - Indirizzo e coordinamento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste)*

Le regioni predispongono i piani di protezione per ripristinare un adeguato equilibrio faunistico su tutto il territorio regionale e per assicurare la conservazione e il ripristino di *habitat* e di biotopi, nonché la protezione delle specie rare o minacciate da sparizione con particolare riguardo a quelle elencate nell'allegato I annesso alla direttiva comunitaria n. 79/409 e parte integrante della presente legge.

Tali specie fanno parte della fauna selvatica italiana e si considerano particolarmente protette ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le regioni inviano i piani di cui al primo comma al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro un anno dall'entrata in vigo-

re della presente legge e, con scadenza annuale, gli aggiornamenti dei piani medesimi.

Le regioni predispongono piani analoghi a quelli di cui al primo comma per la protezione delle specie migratrici al fine di agevolare la riproduzione, la muta, lo svernamento e la sosta.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste esercita le funzioni di indirizzo e di coordinamento sui piani di protezione regionale ed invia alla Commissione delle Comunità europee le informazioni previste dall'articolo 4 della direttiva n. 79/409.

Ai fini di cui ai precedenti commi le regioni sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste le deroghe di applicazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409, di cui al successivo articolo 3.

### Art. 3.

*(Deroghe in via sperimentale per un biennio:  
condizioni e limiti)*

Fermi restando in ogni caso il divieto di uccellazione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, nonché gli altri divieti fissati dall'articolo 20 e le disposizioni contenute nell'articolo 8 della stessa legge, sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, le regioni disciplinano, anche con riguardo alle diverse esigenze di cui all'articolo 2 della direttiva comunitaria n. 79/409, le deroghe previste dall'articolo 9 della stessa direttiva per le seguenti ragioni:

a) nell'interesse della salute e della sicurezza pubblica; nell'interesse della sicurezza aerea; per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; per la protezione della flora e della fauna;

b) ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione nonché per l'allevamento connesso a tali operazioni;

c) per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo il pre-

lievo, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità.

Il provvedimento di deroga — nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 968 — deve specificare: le specie alle quali si applica; i mezzi di caccia e di cattura autorizzati; le condizioni di prelievo, di tempo e di luogo relative; gli accertamenti da effettuarsi sulla sua attuazione e gli organi ad essa preposti.

#### Art. 4.

*(Relazione annuale  
alla Commissione delle Comunità europee)*

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, entro il 31 marzo di ciascun anno, provvede agli adempimenti previsti dal paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 anche sulla base di documentate relazioni delle regioni che confermino l'applicazione delle disposizioni che precedono e che consentano al Governo ogni opportuna verifica.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste trasmette alla Commissione delle Comunità europee tutte le informazioni necessarie per prendere misure appropriate, per coordinare le ricerche e gli studi per la protezione, la gestione e l'utilizzazione dell'avifauna nonché, ogni tre anni, una relazione sull'applicazione della direttiva comunitaria ai sensi dell'articolo 12 della stessa.

#### Art. 5.

*(Relazione del Governo al Parlamento  
al termine del biennio sperimentale)*

Allo scadere del biennio dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo presenterà al Parlamento una relazione sulla conformità degli interventi regionali alle finalità della presente legge, ai fini di una riconsiderazione e di un eventuale aggiornamento della normativa nazionale di adeguamento ai principi comunitari volti alla conservazione degli uccelli selvatici, in specie per quanto è previsto dall'articolo 3 della presente legge.

## Art. 6.

*(Divieti)*

La lettera *t*) del primo comma dell'articolo 20 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituita dalla seguente:

« *t*) commerciare o detenere per vendere uccelli morti, o parte di essi non appartenenti alle specie seguenti: germano reale (*Anas platyrhynchos*), pernice rossa (*Alectoris rufa*), pernice di Sardegna (*Alectoris barbara*), starna (*Perdix perdix*), fagiano (*Phasianus olchichus*), colombaccio (*Columba palumbus*) ».

L'elenco di cui sopra può essere modificato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

## Art. 7.

*(Oblazione e definizione amministrativa)*

L'articolo 32 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, è sostituito dal seguente:

« Per le violazioni delle disposizioni legislative in materia venatoria si applicano le disposizioni del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 ».

## Art. 8.

*(Entrata in vigore)*

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.